

CAMERA DEI DEPUTATI N. 7289

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(VERONESI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(SALVI)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA
(MATTARELLA)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE
(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
(FASSINO)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
E DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(LETTA)

CON IL MINISTRO DELL'INTERNO
(BIANCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(VISCO)

CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(LOIERO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(BASSANINI)

—
Disposizioni organiche sul divieto di fumare

Presentato l'11 settembre 2000

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'esigenza di un disegno di legge sul divieto di fumare nasce dalla constatazione della esistenza di una serie di normative in materia che si sono stratificate nel tempo senza un adeguato coordinamento, portando spesso ad una difficoltà applicativa che rischia di vanificare lo sforzo dispiegato in questo settore.

Si è ritenuto di puntare direttamente ed esclusivamente alla regolamentazione del divieto, in quanto altri obiettivi, peraltro nobili e condivisibili, quali l'informazione e l'educazione trovano già spazio normativo in chiare cornici normative, ultima delle quali il recente Piano sanitario nazionale.

Di seguito viene illustrato l'articolato proposto.

Per quanto riguarda l'articolo 1, si è ritenuto opportuno, per motivi connessi con la finalità stessa della legge, esordire direttamente con il principio della proibizione del fumo. In linea generale, infatti, dovrebbe valere il concetto che non fumare è la regola e fumare è l'eccezione, segnalata da apposite indicazioni. Tuttavia, per dare forza effettiva alle disposizioni, si è reputato necessario esplicitare nel comma 1, in forma di elenco, i luoghi ove concretamente il divieto deve applicarsi. Tale elenco è redatto con una formulazione quanto più vasta possibile che ricomprende tutte le fattispecie evidenziate nello studio preliminare operato dalla commissione tecnico-consultiva in materia a suo tempo operante presso il Ministero. Va rilevato che il divieto di cui al comma 1 si applica a luoghi aperti al pubblico. Per tutelare tutti i luoghi di lavoro, anche quelli non aperti al pubblico, si è poi redatto appositamente il comma 2. L'esplicita previsione del comma 2 del presente testo consentirà finalmente di evitare il

ricorso alla sola interpretazione giurisprudenziale del decreto legislativo n. 626 del 1994, definendo una volta per tutte la questione dei luoghi di lavoro. Il comma 3 appare necessario per evitare perplessità interpretative circa l'applicabilità del divieto ad amministrazioni peculiari per attività e organizzazione, dotate di luoghi ove pure si ritiene di estendere la norma (locali di soggiorno, quali caserme, circoli, mense ovvero di attività come sale operative, eccetera), ma che potrebbero non rientrare né nel comma 1 (in quanto non aperti al pubblico) né nel comma 2 (in quanto potrebbe essere dubbia la loro classificazione come luoghi di lavoro). Il comma 4 introduce un elemento di flessibilità, consentendo al Ministro della sanità di proporre, con lo strumento regolamentare, l'individuazione di altri locali od ambienti cui estendere il divieto di fumare in ragione di loro determinate caratteristiche di rischio legato all'esposizione dei non fumatori al fumo passivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo 2. Il comma 5, infine, prevede l'indicazione a mezzo di apposito cartello, in quanto si ritiene comunque corretto che il cittadino sappia chiaramente la situazione in cui si trova ed eventualmente sappia a chi rivolgersi per fare rispettare il divieto.

L'articolo 2 disciplina le aree riservate, previste dalla legge per tutelare anche i soggetti fumatori consentendo l'esercizio della loro scelta in modo compatibile con la tutela dei non fumatori. Il comma 1 definisce i requisiti che le aree in parola devono soddisfare, ponendo precisi limiti e vincoli a tutela dello stesso fumatore. Si rileva che nella formulazione si è ritenuto di indicare la possibilità di istituire tali aree, in quanto la istituzione di un obbligo

vero e proprio è parsa troppo onerosa soprattutto per esercizi di piccole dimensioni, come i bar o per quelle situazioni in cui, comunque, l'onere economico per gli impianti può risultare insostenibile. A questo riguardo va chiarito che, nulla prevedendo il testo legislativo, resta inteso che l'individuazione e l'istituzione di apposite aree riservate ai fumatori negli spazi e negli ambienti di pertinenza della pubblica amministrazione non può determinare in alcun caso oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Nel comma 2 si è ritenuto di lasciare ad una definizione locale l'istituzione o meno di locali riservati in modo da evitare prescrizioni inutili rispetto alle effettive esigenze delle diverse realtà. Si è dovuto tenere conto, tuttavia, delle condizioni ed esigenze peculiari dei locali di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 dell'Amministrazione della difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, demandando per essi la fissazione delle concrete modalità con cui provvedere ad un apposito decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica.

L'articolo 3 individua con precisione gli obblighi dei responsabili delle strutture.

L'articolo 4 tratta delle sanzioni, dettando principi fondamentali chiari nell'individuare con certezza le figure competenti ad accertare le violazioni ed irrogare le sanzioni; stabilendo collettori differenziati dei proventi contravvenzionali — le regioni o lo Stato — a seconda delle circostanze in cui avviene il rilevamento dell'infrazione.

Analoga distinzione è stata operata per quanto riguarda la competenza all'irrogazione delle sanzioni, attribuita alle regioni od alle province autonome quando il divieto di fumare violato si riferisca a luoghi o mezzi di trasporto di loro pertinenza.

Si evidenzia che il comma 2, nel trattare le sanzioni a carico dei responsabili, pone la competenza anche agli organi di vigilanza specifici per settore, quale può essere l'organo di vigilanza ai sensi del decreto legislativo n. 626 del 1994 per i luoghi di lavoro, i servizi di prevenzione per i locali di ristorazione o i vigili del fuoco per la prevenzione incendi.

L'articolo 5, prevedendo l'entrata in vigore della nuova normativa il centottantesimo giorno successivo a quello alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, di fatto assegna un congruo termine per la messa a norma dei locali destinatari delle disposizioni. Nel comma 2 è prevista la conseguente, contestuale abrogazione, a decorrere dalla stessa data, della precedente legge n. 584 del 1975.

Il testo del disegno di legge è stato esaminato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le cui proposte di emendamento sono state interamente accolte, fatta eccezione per la proposta di ridurre l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti preposti alla vigilanza inadempimenti, ciò al fine di non vanificare gli effetti della nuova e più rigorosa disciplina normativa all'esame e di non pregiudicare, altresì, le intese a suo tempo raggiunte sul punto con il Ministero della giustizia.

RELAZIONE TECNICA

*(All'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).*

Il disegno di legge proposto, recante « Disposizioni organiche sul divieto di fumare », di per sé non contiene prescrizioni normative suscettibili di determinare oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Il disegno di legge proposto, recante « Disposizioni organiche sul divieto di fumare », non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente.

Esso non dovrebbe porre alcun problema di compatibilità con l'ordinamento comunitario, come pure con le competenze delle regioni e delle province autonome, né constano disegni o progetti di legge *in itinere* sulla stessa materia.

ALLEGATO

Repertorio Atti n. 331/CD del 3 agosto 2000

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

(ex articolo 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2000

Oggetto: Schema di disegno di legge recante disposizioni organiche sul divieto di fumare.

LA CONFERENZA UNIFICATA

visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali sia unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

visto l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza sia obbligatoriamente sentita, entro il termine di venti giorni, in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo, e di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano;

visto l'articolo 9, comma 3, del citato decreto legislativo n. 281 che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre a questa Conferenza ogni oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

visto lo schema di disegno di legge in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 luglio 2000 e trasmesso il successivo 10 luglio dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

considerato che, in sede tecnica il 26 luglio 2000, i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato proposte di emendamenti allo schema di disegno di legge in oggetto e che su tali proposte di emendamenti i rappresentanti del Ministero della sanità si sono dichiarati disponibili, mentre sulla richiesta avanzata dall'ANCI che una parte dei proventi delle sanzioni amministrative, di cui all'articolo 4 dello schema di disegno di legge, attribuiti esclusivamente alle Regioni, venga destinata anche ai comuni e alle province, i rappresentanti del Ministero della sanità non hanno convenuto;

considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge, salvo la verifica dell'accoglimento degli emendamenti proposti in sede tecnica e con la raccomandazione di prevedere, all'articolo 1 dello schema di disegno di legge in esame, l'estensione del divieto di fumo anche ai cortili all'aperto inseriti nel perimetro esterno degli istituti scolastici;

considerato che l'ANCI ha consegnato un documento, esprimendo parere favorevole con la richiesta di una modifica dei criteri di riparto dei proventi delle sanzioni amministrative che tenga conto degli oneri e delle attività a livello locale;

considerato che il rappresentante del Ministero della sanità ha accolto le proposte di emendamenti avanzate in sede tecnica dalle Regioni e dall'ANCI e ha dichiarato di non accogliere la richiesta di emendamento avanzata dalle Regioni all'articolo 1, in quanto lo schema di disegno di legge si propone di regolamentare il divieto di fumo esclusivamente negli ambienti chiusi e si è riservato una riflessione sulla richiesta avanzata dall'ANCI, al fine di pervenire ad una possibile soluzione anche in sede diversa dal provvedimento in esame;

considerato che preso atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Ministero della sanità i rappresentanti dell'UPI e dell'UNCCEM hanno espresso parere favorevole sullo schema di disegno di legge;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di disegno di legge recante disposizioni organiche sul divieto di fumare, trasmesso il 10 luglio dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le seguenti proposte di emendamenti presentate dalle Regioni e dall'ANCI allo schema di disegno di legge:

Articolo 1:

al comma 1, lettera *f*), aggiungere dopo le parole: « esercizi commerciali » le seguenti parole: « esercizi di parrucchieri ed estetiste »;

al comma 1, aggiungere la lettera:

« *g*) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande. »;

al comma 3, dopo le parole: « della difesa » aggiungere le seguenti: « delle finanze e degli stabilimenti di prevenzione e di pena ».

Articolo 4:

al comma 1, aggiungere dopo le parole: « organi di polizia » la seguente frase: « corpi di polizia municipale ed in generale i soggetti

ai quali è riconosciuta o sarà riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria »;

al comma 2, aggiungere dopo le parole: « organi di polizia » la seguente frase: « corpi di polizia municipale ed in generale i soggetti ai quali è riconosciuta o sarà riconosciuta la qualifica di agente di polizia giudiziaria »;

al comma 2, sostituire le parole: « da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 » con le seguenti: « da lire 150.000 a lire 900.000. »;

al comma 5, dopo le parole: « divieto di fumare » aggiungere la seguente frase: « finalizzati ad attività di prevenzione e lotta al tabagismo »;

al comma 6, sostituire la frase: « finalizzate alla prevenzione del tabagismo » con la seguente: « finalizzati ad attività di prevenzione e lotta al tabagismo ».

Il Presidente

Il Segretario della Conferenza
Stato Regioni

Il Segretario della Conferenza
Stato-città ed autonomie locali

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1

(Divieto di fumare).

1. È vietato fumare nei seguenti ambienti chiusi, pubblici e privati, quando vi sia accesso al pubblico:

- a) uffici pubblici e privati;
- b) strutture sanitarie, ivi compresi gli studi medici;
- c) scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università;
- d) mezzi di trasporto pubblico e relative stazioni, ivi comprese quelle portuali, marittime ed aeroportuali;
- e) strutture destinate ad attività sportiva, ricreativa, culturale, congressuale, di spettacolo e di ritrovo;
- f) esercizi commerciali, esercizi di parrucchieri ed estetiste, di ristorazione e qualsiasi altro locale in cui si somministrano alimenti e bevande;
- g) locali di uso comune di alberghi, pensioni e locande.

2. Il divieto di fumare si applica, altresì, negli ambienti chiusi, non aperti al pubblico in cui si svolge attività lavorativa.

3. Lo stesso divieto si applica nei locali chiusi di soggiorno e di lavoro dell'Amministrazione della difesa, delle finanze e degli stabilimenti di prevenzione e di pena, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, diversi da quelli contemplati ai commi 1 e 2.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, può essere aggiornato o modificato

l'elenco degli ambienti e dei locali di cui ai commi 1, 2 e 3, che per le loro caratteristiche oggettive determinino la possibile prolungata e diretta esposizione dei non fumatori al fumo passivo, ai quali estendere il divieto di fumare ai sensi del presente articolo, precisando per ciascuno di essi i parametri di afflusso di persone e di ventilazione che comportano l'applicazione del divieto, ferma restando in ogni caso l'applicazione del presente articolo.

5. Nei locali in cui si applica il divieto di fumare è obbligatoria l'apposizione di cartelli con l'indicazione del divieto, delle relative prescrizioni normative, delle sanzioni, del nominativo del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorità competente ad irrogare la sanzione.

ART. 2

(Aree per fumatori).

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 1, possono essere istituite apposite aree riservate ai fumatori, da indicare mediante appositi cartelli, che rispondano ai seguenti requisiti:

a) rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione degli incendi e di igiene degli ambienti, nonché dei principi contenuti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

b) idonea separazione fisica dagli ambienti ove vige il divieto di fumare;

c) adeguata ventilazione e depurazione dell'aria mediante idonei impianti.

2. Relativamente ai locali di cui all'articolo 1, comma 2, l'istituzione di aree riservate per fumatori è definita a seguito di contrattazione locale con le organizzazioni sindacali e con gli organismi di rappresentanza del personale. Limitatamente ai locali di cui all'articolo 1, commi 2 e 3,

dell'Amministrazione della difesa, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per quelli compresi nelle aree di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, si provvede con le modalità stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica, tenendo conto delle particolari esigenze e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

ART. 3

(Obblighi dei responsabili).

1. I soggetti preposti alla direzione della struttura pubblica ovvero investiti della responsabilità della struttura privata sono tenuti a:

a) curare l'affissione dei cartelli indicatori dei divieti;

b) applicare le norme per le aree riservate per i fumatori;

c) vigilare sul rispetto dei divieti, direttamente o mediante personale a ciò delegato.

ART. 4

(Sanzioni).

1. La violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 50 mila a lire 300 mila. All'accertamento dell'infrazione ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, l'incaricato della vigilanza limitatamente ai luoghi che rientrano nella disponibilità della pubblica amministrazione, e il delegato del datore di

lavoro limitatamente ai luoghi di lavoro di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La violazione degli obblighi di cui all'articolo 3 è punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 3 milioni. All'accertamento dell'infrazione ed alla verbalizzazione provvedono i competenti organi di polizia, corpi di polizia municipale e in generale i soggetti con qualifica di agente di polizia giudiziaria, e, laddove previsti da specifici ordinamenti, gli organi di vigilanza preposti a ciascun settore di competenza.

3. La competenza per l'irrogazione delle sanzioni in caso di mancato pagamento è attribuita alla regione quando la proibizione di fumare riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di pertinenza regionale. In tutti gli altri casi è competente il prefetto.

4. La disciplina del procedimento relativo alla contestazione ed alla notificazione delle violazioni, al pagamento in misura ridotta, all'obbligo del rapporto ed all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 14, 16, 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. I proventi delle sanzioni amministrative, finalizzati ad attività di prevenzione e lotta al tabagismo, compresi quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono attribuiti alle regioni o alle province autonome territorialmente interessate in base all'accertamento delle infrazioni al divieto di fumare.

6. I soli proventi connessi ad infrazioni accertate in locali o ambienti di pertinenza dell'Amministrazione dello Stato da parte di suoi dipendenti, finalizzati ad attività di prevenzione e lotta al tabagismo, sono versati presso la sezione di tesoreria provinciale territorialmente competente, anche a mezzo di conto corrente postale, al bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo di entrata 2301, con indicazione della causale del versamento, per essere riassegnati alla corrispondente unità

previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità e destinati all'informazione e all'educazione sanitaria.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1 è abrogata la legge 11 novembre 1975, n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.